



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 8 DEL 27/03/2023**

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di marzo alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
ALTIERI FABIO	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
MANFERDINI FRANCESCO	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente
ROMANI PAOLA	Assente
PANCALDI LISA	Presente
ILACQUA SALVATORE	Presente
GUIDETTI OLAO	Presente
DE MICHELE AGNESE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 rubricato "Attribuzioni dei consigli" il cui comma 2 lettera c prevede che Il consiglio abbia competenza – tra gli altri - all'adesione a convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative e lettera i) che prevede che il Consiglio abbia competenza in materia di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

CONSIDERATO che

- per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), le disposizioni di legge recentemente introdotte impongono ai comuni non capoluogo di provincia e non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità già previste dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province;
- come chiarito nel comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021 e come ribadito dal successivo parere emesso dal Ministero delle Infrastrutture n. 1147 del 20/1/2022, per tali procedure, l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L.77/2021 convertito in L. 108/2021, ha annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione che consentiva ai comuni non capoluogo di provincia, non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, di procedere autonomamente all'affidamento di appalti;
- in base alle nuove disposizioni, il comune non capoluogo di provincia, può procedere agli affidamenti in oggetto secondo le seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
 - d) ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;
 - e) ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del codice dei contratti;
- è esclusivamente fatta salva la possibilità dei predetti Comuni di procedere autonomamente all'affidamento degli appalti in oggetto se di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- al fine di elaborare e fare entrare in vigore la nuova disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 17 dicembre 2021 hanno sottoscritto il Protocollo di intesa avente ad oggetto "L'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";

PRESO ATTO che detto sistema sarà reso operativo solo al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e che pertanto, nelle more della suddetta riforma complessiva, l'ente può aderire alla struttura sovra comunale di coordinamento costituita presso la Provincia con delibera 51/2022, che svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) e consente ai Comuni aderenti di espletare gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, anche finanziati con fondi PNRR o PNC compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e di personale, che potranno essere impiegate allo scopo;

CONSIDERATO che la struttura opera con l'ausilio del personale provinciale che segue le gare d'appalto adeguatamente potenziato e con l'essenziale partecipazione del personale dei comuni aderenti interessati agli affidamenti, sulla base di una rigorosa programmazione dei fabbisogni e delle priorità, che dovranno essere concordate sia in base ai termini di scadenza imposti dai finanziamenti, sia in base agli effettivi margini di capacità operativa della struttura associata, anche in considerazione del fatto che, a termini di legge, i Comuni aderenti potranno altresì avvalersi delle Centrali Uniche di Committenza già costituite, ovvero delle Unioni di cui fanno parte, ovvero ancora del Comune Capoluogo;

VISTI in particolare:

- l' art 30 del D. Lgs 267/2000 secondo cui al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
- Art 15 legge 241/1990 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), predisposto dagli uffici in esito ai sopra richiamati incontri di approfondimento, della durata iniziale di tre anni eventualmente rinnovabile con atti espressi dei firmatari;

RILEVATO che:

- come si evince dallo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, la struttura sovra comunale costituita presso la Provincia, vede la partecipazione del personale dei comuni interessati ed il supporto e il coordinamento del personale provinciale che segue le gare d'appalto;
- come stabilito all'art. 6 dello schema di convenzione, per l'avviamento del progetto ed a regime è previsto l'insediamento di un tavolo tecnico di coordinamento costituito da un rappresentante per ciascun Ente aderente, che dovrà redigere il programma operativo delle attività definendo l'ordine di priorità degli interventi. La programmazione delle attività dovrà essere stabilita dal tavolo tecnico di coordinamento in base alla programmazione approvata da ciascun Ente ai sensi dell'art. 21 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e comunque tenendo conto delle effettive capacità operative della struttura associata in fase di implementazione. Una volta definito il programma operativo degli interventi che la struttura associata può gestire, con le relative tempistiche, la struttura medesima, al fine di dare seguito alle procedure di affidamento, si rappresenterà con i Responsabili Unici del Procedimento nominati dai Comuni per ciascun intervento e coordinerà il personale tecnico e amministrativo che il Comune interessato dall'intervento metterà a disposizione tramite



Comune di
VIGARANO MAINARDA

assegnazione temporanea per il tempo necessario al completamento delle procedure stesse;

CONSIDERATO che con la convenzione in parola si intende da avvio, unendo le forze a disposizione, ad un percorso che si auspica possa vedere la Provincia quale ente di supporto e coordinamento dei Comuni del territorio anche in materia di appalti pubblici, con l'obiettivo di giungere alla costituzione di una realtà organizzativa sempre più strutturata, anche oltre la stagione delle riforme e degli interventi introdotti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

RICORDATO che la struttura associata, nell'espletamento delle proprie funzioni, è tenuta a porre in essere ogni soluzione utile alla prevenzione e al contrasto della corruzione e dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e a favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, come previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, e ad operare nel solco dei principi di economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che:

- l'art. 11 dello schema di convenzione disciplina i rapporti finanziari tra gli enti aderenti prevedendo due soglie percentuali ai fini del rimborso delle spese connesse all'espletamento dei singoli appalti svolti dalla struttura e il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto dei Comuni aderenti mentre, al successivo art. 12, si precisa che le parti, al termine del primo anno di vigenza e in ragione dell'esperienza maturata, si impegnano a verificarne i risultati ed ad apportare eventuali correttivi o implementazioni;
- gli Enti del territorio non inizialmente firmatari della convenzione, condividendone gli scopi, potranno anche successivamente aderire alla convenzione stessa con apposito atto deliberativo;

VISTO l'allegato schema di convenzione , in particolare *ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI* secondo cui:"

1. Il rimborso delle spese connesse all'espletamento dei singoli appalti svolti dal personale provinciale o dal personale tecnico e amministrativo di altri Comuni aderenti alla CUC in favore di uno dei Comuni aderenti, comprensivo delle spese generali, è fissato nella misura forfettaria dello 0,6% dell'importo a base d'asta per gli appalti fino a € 1.000.000 e dello 0,4% per gli appalti di importo a base d'asta superiore.

ATTESO pertanto che questa Amministrazione ritiene di aderire alla suddetta convenzione secondo quanto riportato nello schema proposto dalla provincia di Ferrara che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, accettandone integralmente le condizioni;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto "approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024";
- la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto "approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione risorse";
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022;
- il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2022, approvato con DGC n. 78 del 06/09/2022;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2022 " Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (art.175 del D.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 01.12.2022 " Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

RITENUTO di esprimere l'adesione e di procedere alla stipula della convenzione allegata, il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa di cui in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di approvare** l'adesione alla struttura sovra comunale di coordinamento costituita presso la Provincia di Ferrara, che svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) e consente ai Comuni aderenti di espletare gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture anche finanziati con fondi PNRR o PNC;
2. **di approvare**, per le motivazioni tutte riportate in premessa, lo schema di convenzione allegato sub "A" alla presente deliberazione della durata iniziale di anni tre rinnovabili per volontà degli enti firmatari espressa nelle forme di legge;
3. **di dare atto** che alla sottoscrizione della convenzione interverrà il Sindaco e legale rappresentante dell'Ente;
4. **di dare atto** che le spese relative al funzionamento della struttura a carico dell'ente verranno impegnate con gli atti relativi alle gare affidate e commisurate ai sensi dell'art. 11 della convenzione, che prevede nella misura forfettaria dello 0,6% dell'importo a base d'asta per gli appalti fino a Euro 1.000.000 e dello 0,4% per gli appalti di importo a base d'asta superiore;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;
6. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione alla Provincia di Ferrara per quanto di competenza;
8. **di rendere** noto che, ai sensi della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbi Monica;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

9. **di dare atto** che la convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B – tabella del DPR 642/72 e da registrazione ai sensi dall'art. 1, della tabella allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986;
10. **di dichiarare**, con separata votazione resa palese per alzata di mano, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente verbale sono riportati in testo integrale nella registrazione audio della seduta consiliare accessibile sul sito istituzionale dell'Ente
URL: <https://www.comune.vigarano.fe.it/il-consiglio-comunale/>

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO

PROVINCIA DI FERRARA

Rif. Prot.n. _____

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

sottoscritta con firme digitali (D.Lgs. 82/205).

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,
tra

PROVINCIA DI FERRARA (c.f. 00334500386), con sede in Ferrara, Largo Castello, 1, rappresentata da _____, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del _____, d'ora in poi "Provincia";

COMUNE DI _____ (c.f. _____), con sede in _____, rappresentato da _____, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

COMUNE DI _____ (c.f. _____), con sede in _____, rappresentato da _____, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

COMUNE DI _____ (c.f. _____), con sede in _____, rappresentato da _____, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

COMUNE DI _____ (c.f. _____), con sede in _____,

rappresentato da _____, che agisce in esecuzione della Deliberazione

del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

PREMESSO

- Che per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), le disposizioni di legge recentemente introdotte impongono ai comuni non capoluogo di provincia e non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità già previste dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province;

- Che, come chiarito nel comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021 e come ribadito dal successivo parere emesso dal Ministero delle Infrastrutture n. 1147 del 20/1/2022, per tali procedure, l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L.77/2021 convertito in L. 108/2021, ha annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione che consentiva ai comuni non capoluogo di provincia, non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, di procedere autonomamente all'affidamento di appalti;

- Che in base alle nuove disposizioni, il comune non capoluogo di provincia, può procedere agli affidamenti in oggetto secondo le seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati

o non qualificati ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

d) ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;

e) ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del codice dei contratti;

- Che è esclusivamente fatta salva la possibilità dei predetti Comuni di procedere autonomamente all'affidamento degli appalti in oggetto se di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

- Che al fine di elaborare e fare entrare in vigore la nuova disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 17 dicembre 2021 hanno sottoscritto il Protocollo di intesa avente ad oggetto "*L'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*";

- Che detto sistema sarà reso operativo solo al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e che pertanto, nelle more della suddetta riforma complessiva, gli Enti sottoscrittori della presente convenzione intendono costituire presso la Provincia una struttura sovra comunale di coordinamento che consenta ai Comuni aderenti di espletare gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PNRR o PNC e che possa altresì svolgere

le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e di personale che potranno essere impiegate allo scopo;

- Che la struttura potrà operare con l'ausilio del personale provinciale che segue le gare d'appalto adeguatamente potenziato e con l'essenziale partecipazione del personale dei comuni aderenti interessati agli affidamenti, sulla base di una rigorosa programmazione dei fabbisogni e delle priorità, che dovranno essere concordate sia in base ai termini di scadenza imposti dai finanziamenti, sia in base agli effettivi margini di capacità operativa della struttura associata, anche in considerazione del fatto che, a termini di legge, i Comuni aderenti potranno altresì avvalersi delle Centrali Uniche di Committenza già costituite, ovvero delle Unioni di cui fanno parte, ovvero ancora del Comune Capoluogo.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Gli Enti sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici* (nel prosieguo anche codice) e successive modifiche ed integrazioni e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L.77/2021 convertito in L. 108/2021, si impegnano a gestire in forma associata l'acquisizione di servizi, forniture e lavori relativi a progetti finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. La gestione avviene mediante la creazione presso la Provincia di una

struttura sovra comunale che opera con l'ausilio del personale provinciale che segue le gare d'appalto e con la partecipazione del personale dei comuni aderenti interessati agli affidamenti, a seguito di adeguato potenziamento degli uffici.

3. La struttura, quale Centrale Unica di Committenza, potrà agire anche come:

- **Servizio di "committenza ausiliaria"** ai sensi dell'art. 39 del codice che gestisce le procedure di appalto svolgendo funzioni di supporto tecnico-operativo, di consulenza giuridica, di preparazione delle procedure, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità che l'art. 31 del Codice dei Contratti assegna al Responsabile Unico del Procedimento.

- **Soggetto aggregatore della domanda**, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni e servizi omogenei da parte dei Comuni e della Provincia, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento;

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. La gestione associata riguarda le procedure di acquisizione di cui all'art. 2 affidate alla struttura sulla base della programmazione di cui al successivo art. 6.

2. Ciascun Comune procede autonomamente all'affidamento degli appalti di cui all'art. 2 se di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori nonché, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del codice, all'affidamento dei predetti appalti di qualunque importo attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori mediante l'utilizzo delle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

3. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 6, qualora ciò appaia

conforme ad esigenze di celerità o di economicità la struttura potrà effettuare acquisti di beni, servizi e lavori, sia singolarmente che in forma aggregata, mediante ricorso al MEPA.

ART. 4 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. La struttura associata, assume la denominazione di “Centrale Unica di Committenza della Provincia di Ferrara” di seguito anche CUC.

2. La struttura associata ha sede presso la Provincia di Ferrara nell’ambito della struttura organizzativa del Settore Appalti e Gare.

3. Sono sedi operative della CUC tutte le sedi e gli uffici dei Comuni convenzionati.

ART. 5 - FINALITA’

1. La Centrale Unica di Committenza, oltre a contribuire a livello territoriale al raggiungimento degli obiettivi condivisi del PNRR imposti dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, si pone in prospettiva quale struttura di coordinamento e “casa dei Comuni” in materia di appalti, così come previsto dalla Legge di riforma n. 56/2014.

2. L’attività della struttura associata, dovrà pertanto operare nel senso della semplificazione delle procedure e della programmazione dei fabbisogni anche al fine di incrementare acquisizioni aggregate di lavori, beni e servizi. In particolare, la collaborazione tra gli Enti dovrà favorire l’armonizzazione delle procedure e della modulistica, assicurare la diffusione delle novità normative, delle pronunce giurisprudenziali e delle buone pratiche in materia di contratti

pubblici, nonché favorire tra i funzionari addetti il confronto di idee su tali tematiche.

3. La struttura associata sarà tenuta altresì a porre in essere ogni attività utile alla prevenzione e contrasto della corruzione e dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e a favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, come previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021.

4. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 6 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA ASSOCIATA E TAVOLO TECNICO

1. La struttura associata svolge le attività previste dalla presente convenzione e, in fase di prima applicazione, in particolare esercita prevalentemente le attività previste all'art. 2, comma 1 relative all'attuazione del PNRR e PNC.

2. La struttura organizzativa opera avvalendosi del personale provinciale del Settore Appalti e Gare e con la partecipazione del personale dei comuni aderenti interessati agli affidamenti. La struttura verrà adeguata e implementata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. La programmazione delle attività viene stabilita dal **Tavolo tecnico di coordinamento** in base alla programmazione approvata da ciascun Ente ai sensi dell'art. 21 del codice e alle effettive capacità operative della struttura associata e tenendo conto delle priorità degli interventi, che dovranno essere

concordate sia in base ai termini di scadenza imposti dai finanziamenti, sia, anche in considerazione del fatto che, a termini di legge i Comuni aderenti potranno altresì avvalersi delle Centrali Uniche di Committenza già costituite, ovvero delle Unioni di cui fanno parte, ovvero ancora del Comune Capoluogo.

4. Il Tavolo tecnico di coordinamento che redige e approva il programma operativo è costituito da un rappresentante per ciascun Ente aderente. Il programma definisce l'ordine di priorità dei diversi interventi, ivi compresi gli appalti per i quali la centrale Unica di Committenza svolge il ruolo di committenza ausiliaria.

5. La struttura associata, una volta definito il programma operativo degli interventi con le relative tempistiche, al fine di dare seguito alle procedure di affidamento, si rapporterà con i Responsabili Unici del Procedimento nominati dai Comuni per ciascun intervento e coordinerà il personale tecnico e amministrativo che il Comune interessato dall'intervento metterà a disposizione.

6. Il Tavolo tecnico di cui al presente articolo deve garantire un costante coordinamento tecnico-organizzativo tra la struttura associata in veste di Centrale Unica di Committenza e i Comuni aderenti, attraverso il regolare scambio di informazioni e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei Dirigenti della Provincia e dei Comuni e dei Segretari dei predetti enti.

ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO

1. I Comuni aderenti, per l'espletamento delle singole procedure di affidamento di proprio interesse, metteranno a disposizione il proprio personale dipendente tecnico e amministrativo tramite assegnazione temporanea per il tempo necessario al completamento delle procedure stesse.

2. La Provincia, oltre al proprio personale in servizio, potrà dotare la struttura associata anche di personale assunto direttamente a tempo determinato o indeterminato o mediante contratti di somministrazione o di lavoro autonomo nelle varie forme consentite dalla legge, previo specifico accordo con i Comuni aderenti in merito al riparto degli oneri economici derivanti da dette assunzioni.

3. Qualora ritenuto necessario, per la disciplina di attività ed azioni inizialmente non previste, le parti potranno integrare opportunamente la presente convenzione mediante atti aggiuntivi.

ART. 8 - SUDDIVISIONE DEI COMPITI

1. Si applicano in via generale i principi in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze stabiliti dall'art. 37 del codice e, in particolare, dai commi 9,10 e 11 di tale articolo.

2. Sono di esclusiva competenza del Comune committente sia le fasi che precedono la predisposizione del bando di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti, ecc.), sia le fasi che seguono l'aggiudicazione (stipula contratto, consegna lavori e servizi, direzione lavori, direzione dell'esecuzione di servizi, contabilità, vigilanza sull'esecuzione del contratto, collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori, verifica di conformità di servizi e forniture, gestione contenzioso rispetto alla corretta esecuzione del contratto ecc..).

3. Ferma restando la programmazione di cui al precedente art. 6, sono di competenza dell'Ente committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) L'analisi dei fabbisogni;

b) L'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e la responsabilità in merito al rispetto della relativa

tempistica sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;

c) la nomina del RUP di cui all'art. 31 del codice;

d) la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto, dei piani di sicurezza/DUVRI e di tutto quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del codice, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto.

4. Laddove la Centrale Unica di Committenza agisca in nome e per conto di un solo Comune, il RUP del Comune interessato all'appalto opererà, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara, anche quale RUP in fase di gara, mediante distacco temporaneo presso la struttura associata che, come previsto al successivo art. 10 fornirà supporto tecnico-operativo, di consulenza giuridica e di preparazione delle procedure, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità che il Codice assegna al Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito del modulo organizzativo della CUC.

5. Laddove invece la Centrale Unica di Committenza agisca per l'effettuazione di acquisiti aggregati, il RUP di uno dei Comuni, individuato come previsto al successivo art. 9 commi 1 e 2, opererà anche come RUP in fase di gara. Il RUP in fase di gara dovrà specificare, di volta in volta, se opera in veste di RUP del Comune committente o di RUP della Centrale Unica di Committenza. In veste di RUP della fase di gara, ovvero di Dirigente o di P.O. per gli atti di cui all'art. 107 del TUEL, al medesimo competerà l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione delle offerte, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da

riportare nella determinazione a contrattare e, nelle procedure negoziate, la scelta delle ditte da invitare. Con riferimento a tali scelte discrezionali, il RUP si avvarrà della collaborazione dei RUP dei Comuni interessati all'acquisizione aggregata e della consulenza giuridica della Centrale unica di Committenza, ferma restando l'assunzione della responsabilità in capo al RUP medesimo rispetto alla decisione assunta, in conformità a quanto previsto dal Codice;

b) l'acquisizione del CIG a nome della Centrale Unica di Committenza e gli adempimenti e le comunicazioni previste dagli artt. 76 e 213 del Codice;

c) l'adozione della determinazione a contrarre e l'assunzione dell'impegno di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara. Gli atti che incidono sulle risorse finanziarie del/dei Comune/i che dispone/dispongono l'acquisizione (determinazione di prenotazione dell'impegno di spesa, impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione definitiva ecc..) vengono adottati dal Dirigente/Posizione Organizzativa competente del/dei Comune/i interessato/i all'acquisizione.

d) la presidenza della Commissione di gara;

e) la nomina della Commissione di gara, prevedendo quale segretario un componente della Centrale Unica di Committenza;

f) l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa evidenziazione negli atti di gara che la legittimazione passiva limitatamente alla procedura di gara grava sulla CUC;

g) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del Codice limitatamente alle fasi della procedura di affidamento di propria competenza;

h) la gestione del contenzioso relativo alla fase di gara con il supporto delle

altre figure professionali impiegate nella CUC.

6. Al medesimo RUP che operi in qualità di RUP del Comune interessato all'acquisizione ed ai singoli RUP dei Comuni che effettuano l'acquisto aggregato, ovvero ai Dirigenti o alle Posizioni Organizzative per gli atti rientranti nell'art. 107 del TUEL, competerà:

a) L'adozione degli atti contabili conseguenti all'aggiudicazione definitiva nei bilanci dei rispettivi Comuni interessati all'acquisizione;

b) la stipula del contratto d'appalto (qualora egli sia anche Dirigente o, in caso contrario, la stipula competerà al Dirigente della relativa struttura);

c) la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione ed esecuzione del contratto;

d) l'affidamento della direzione dei lavori e dell'eventuale direzione dell'esecuzione;

e) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, nonché le procedure di autorizzazione al subappalto;

f) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità al contratto per servizi e forniture;

7. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune committente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che riterrà necessario inserire nella commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente.

ART. 9 - RUP IN PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN FORMA

AGGREGATA DI BENI E SERVIZI

1. Nel caso di acquisizione di beni e servizi in forma aggregata, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della fase della gara, potrà essere svolto da uno dei RUP dei Comuni interessati all'acquisizione, nominato con atto dell'Ente di appartenenza su proposta del Tavolo tecnico e distaccato, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del contraente, alla Centrale Unica di Committenza.

2. Nelle procedure di cui al comma precedente, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento della fase della gara potrà anche essere svolta da personale provinciale in forza alla Centrale Unica di Committenza.

3. Il RUP in fase di gara che sia al contempo anche RUP dell'acquisizione di uno dei Comuni interessati all'aggregazione della domanda, dovrà profilarsi sui sistemi dell'ANAC e della Sezione Regionale dell'Osservatorio, sia come RUP del Comune interessato all'acquisizione che come RUP della Centrale unica di Committenza, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto agisce.

4. Qualora il RUP di uno dei Comuni o del Comune interessato all'acquisizione, distaccato presso la CUC per lo svolgimento delle funzioni di RUP della fase di gara non sia dotato di qualifica dirigenziale, né incaricato di posizione organizzativa nel Comune di appartenenza, il distacco temporaneo dovrà essere esteso anche al relativo Dirigente per consentire l'adozione degli atti rientranti nell'art. 107 del TUEL da adottarsi in relazione alla procedura di affidamento.

ART. 10 - ATTIVITÀ E FUNZIONI DELLA STRUTTURA ASSOCIATA

1. La struttura associata costituita presso la Provincia svolge funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti dei Comuni aderenti per le fasi

procedimentali di loro competenza provvedendo, in particolare a:

- a)** collaborare con il Comune per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e della parte amministrativa del capitolato speciale d'appalto, fornendo l'opportuna consulenza giuridica;
- b)** concordare con il RUP della fase di gara la procedura di gara per la scelta del contraente, fornendo l'opportuna consulenza giuridica;
- c)** collaborare con il RUP nella redazione dei capitolati d'oneri e tecnico-prestazionali relativamente agli eventuali contenuti amministrativi degli stessi;
- d)** collaborare con il RUP della fase di gara nella definizione del criterio di aggiudicazione, fornendo l'opportuna consulenza giuridica;
- e)** collaborare con il RUP della fase di gara, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte.

2. La struttura associata, mediante il personale in essa impiegato nei modi di cui al precedente art. 7, svolge inoltre le seguenti attività:

- a)** redige gli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara, lettera di invito) e la annessa modulistica necessaria per la partecipazione dei concorrenti;
- b)** cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità del bando e di comunicazione (antecedente e successiva alla gara) previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- c)** svolge le funzioni di segretario verbalizzante e di componente esperto in materie giuridiche nelle commissioni giudicatrici;
- d)** verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e trasmettere le risultanze del controllo al

RUP della fase di gara per gli adempimenti di sua competenza;

e) collabora con il Comune o i Comuni committenti ai fini della predisposizione e stipulazione dei contratti;

f) supporta il RUP della gara nelle comunicazioni e nella trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del codice, delle informazioni inerenti alle fasi della procedura di affidamento;

g) collabora alla elaborazione di modulistica uniforme al fine di semplificare ed snellire le procedure di predisposizione delle gare d'appalto.

3. Le procedure di gara attivate dalla struttura vengono interamente svolte attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del codice.

4. Ad avvenuta formalizzazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP in fase di gara, la struttura associata rimetterà copia integrale del fascicolo di gara al RUP o ai RUP dei comuni committenti, affinché essi provvedano ad adottare i provvedimenti di aggiudicazione definitiva ed i conseguenti atti contabili aventi effetti sui bilanci dei rispettivi comuni.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Il rimborso delle spese connesse all'espletamento dei singoli appalti svolti dal personale provinciale o dal personale tecnico e amministrativo di altri Comuni aderenti alla CUC in favore di uno dei Comuni aderenti, comprensivo delle spese generali, è fissato nella misura forfettaria dello 0,6% dell'importo a base d'asta per gli appalti fino a € 1.000.000 e dello 0,4% per gli appalti di importo a base d'asta superiore.

2. La Provincia comunica con cadenza semestrale al Comune che ha usufruito della struttura le spese di cui al precedente comma da rimborsare alla Provincia

e ai Comuni che abbiano fornito il proprio personale tecnico e amministrativo.

Dette spese dovranno essere versate dal Comune entro il semestre successivo.

3. La misura della percentuale di rimborso potrà essere oggetto di rideterminazione d'intesa tra le parti al termine del primo anno di convenzione senza modifica del testo della presente.

4. Eventuali spese sostenute dalla Provincia per conto del Comune o dei Comuni aderenti relativamente alle procedure di appalto svolte in applicazione della presente Convenzione a favore degli stessi, saranno poste a carico del Comune o dei Comuni aderenti e rendicontate dalla Provincia nell'ambito della comunicazione di cui al comma 2. Dette spese dovranno essere versate unitamente alle spese di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 2.

5. Le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio della struttura associata nell'ambito di un contenzioso relativo alle fasi di selezione del contraente saranno posti a carico del Comune o dei Comuni aderenti. La Centrale Unica di Committenza collaborerà con detti Enti per facilitare l'esercizio della difesa fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio e mettendo a disposizione del legale incaricato tutti i documenti relativi alla procedura in contestazione.

6. Come previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice, per i compiti svolti dal personale non dirigente della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli altri enti, il tavolo tecnico di coordinamento di cui al precedente art. 6, stabilirà per ciascuna procedura la quota parte spettante, non superiore ad un quarto, dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dal medesimo art. 113. Gli Enti partecipanti si impegnano, ove necessario, ad adeguare i propri regolamenti al

fine del riconoscimento di detti incentivi.

7. Le parti contraenti si impegnano a favorire l'acquisizione di trasferimenti o contributi statali e regionali utili a potenziare l'efficienza della struttura associata e ad ampliarne le funzioni, anche in previsione dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla qualificazione e riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

ART. 12 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti e del Presidente della Provincia, ha una durata iniziale di tre anni e potrà essere rinnovata con atti espressi per un periodo non superiore a tre anni.

2. Ulteriori Enti del territorio non inizialmente firmatari, condividendone gli scopi, potranno aderire successivamente alla presente convenzione.

3. Le parti potranno concordemente apportare alla convenzione ogni modifica che si renda necessaria o opportuna per adeguarla alla legislazione sopravvenuta ed al termine del primo anno di vigenza, in ragione dell'esperienza maturata, si impegnano a verificarne i risultati ed ad apportare eventuali correttivi o implementazioni.

4. Il recesso anticipato rispetto alla scadenza può essere disposto da ciascun aderente con un preavviso scritto alle altre parti di almeno sei mesi.

5. Il recesso dalla convenzione ha effetto previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione.

ART. 13 - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte della struttura associata per lo svolgimento delle attività, con la sottoscrizione della

presente convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti alle attività ed ai servizi conferiti e si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016.

2. Il Presidente della Provincia, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati precisando indirizzi, compiti e funzioni in aggiornamento del modello organizzativo vigente nell'Ente.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito della struttura, su indicazione del rispettivo Comune, devono essere formalmente nominati quali incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. La struttura associata si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali e per le finalità dedotte nella presente convenzione, limitatamente allo svolgimento delle singole procedure e solo per la durata necessaria al completamento delle stesse, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. Il Responsabile della struttura associata acconsente a ciascun comune titolare o a suo fiduciario di accedere ai dati pertinenti raccolti, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'efficacia delle norme di sicurezza adottate.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. Le controversie tra la Provincia e i Comuni aderenti che non si siano potute comporre in via bonaria saranno devolute alla giurisdizione competente del foro

di Ferrara.

2. E' escluso il giudizio arbitrale.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le parti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti.

4. In caso di controversie le parti fanno riferimento alle leggi e regolamenti vigenti ed alle disposizioni del codice civile.

ART. 15 - REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B – tabella del DPR 642/72 e da registrazione ai sensi dall'art. 1, della tabella allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986.

ART. 16 - RECAPITI

1. Le parti dichiarano che ogni comunicazione ufficiale relativa alla presente convenzione va inviata alle rispettive caselle di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

ART. 17 - SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

Per la Provincia di Ferrara

(_____)

Per il Comune di _____

(_____)

Per il Comune di _____

(_____)

Per il Comune di _____

()



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 146/2023 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 146/2023 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 146/2023 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SOVRACOMUNALE IN FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale